

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 29 maggio 2026, n. 83

CASA GEST S.R.L. (P.IVA 07236680729) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., della DGR 793/2019 e R.R. n. 4 del 21/01/2019, con PRESCRIZIONE, di una RSAA ex art. 67 RR n.4/2007 in una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 di titolarità di CASA GEST S.R.L. denominata "RSA Casa Alberta" per n.30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 ubicata nel Comune di Corato in via Prenestina n. 5.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii.. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";

- **all'articolo 8** che: "*1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione*

richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico"., tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'articolo 29** ha previsto l'approvazione del regolamento che determini: 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti*; 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio*; 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale*.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento"* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie

manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019.

Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali: *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."*

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto *"R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"* sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- alla *"Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze"* è espresso specificatamente:

*"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 **"FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO"** per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto: (...)3) posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., saranno riqualeficati quali RSA di mantenimento, nel limite massimo del numero di posti già oggetto della vigente autorizzazione al funzionamento"*

Nell'allegato A al paragrafo 6 - REQUISITI PER LE RSAA EX ART 67 RR N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO

"L'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 del la L.R. n. 18/2 018, ha previsto qua le norma transitoria fina le la seguente:

"1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 {Legge regionale 10 luglio

2006, n. 19 - *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*}, autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.

Pertanto, le RSAA ex art. 67 RR n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento. Tuttavia, né la L.R. n. 18/2018 né il R.R. n. 4/2019 hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019 :

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 -ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza"

- Al Paragrafo 11 della D.G.R. 793/2019 "**R.R. n.5/2019–PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L. R. N. 9/2017 e s.m.i. PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 53/2017**" è chiarito espressamente quanto segue:

"(...) Il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 comma 3, lettera h) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento. La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., art. 2 "Definizioni" lettera l) definisce trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per cui laddove la L.R. n. 53/2017 e s.m.i. prevede la possibilità per le RSAA ex art. 67 TT n. 4/2007 di essere qualificate in RSA di mantenimento, queste devono presentare istanza di trasformazione ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Inoltre, il disposto della L.R. n. 53/2017 di poter presentare istanza di trasformazione in RSA di mantenimento "entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo" si traduce nel seguente modo:

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (entro novanta giorni da/l'emanazione del regolamento attuativo), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.

Saranno, pertanto, ammissibili le istanze presentate alla Regione entro il 26/04/2019.

Sono considerate valide le istanze presentate senza utilizzare il model lo di istanza approvato con la presente deliberazione purché presentate alla Regione entro la predetta data . In tale circostanza, le istanze saranno considerate quali manifestazioni di volontà alla trasformazione in RSA di mantenimento . Dovranno, perciò, successivamente essere regolarizzate secondo le previsioni di cui al presente allegato.”

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l’art. 7-bis della LR n.53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

“Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.”

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l’articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.

3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.

4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all’articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.”

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

Con DGR n. 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l’elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall’art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inserita anche la società Casa Gest Srl, autorizzata al funzionamento ex art. 67 del R.R. n. 4/2007 con D.D. n. 10 del 16/05/2014 del Comune di Corato per aver presentato l’istanza di qualificazione entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità).

Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che “le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell’allegato A, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune

*competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. **Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;***

- Di "modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67)"

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 27/05/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0008779 del 31/05/2021, il Comune di Corato inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA Trasf- 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Michele D'Introno, in qualità di legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. – PI 07236680729 - con sede legale in Corato (Ba) in Via Prenestina, n.5.

Con tale istanza la società Casa Gest S.r.l. chiedeva l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art 67 del RR n. 4/2007 ubicata nel Comune di Corato in Via Prenestina, n.5 in una Rsa non autosufficienti, denominata "Casa Alberta" con dotazione di n. 30 posti letto relativi alle seguenti tipologie di assistenza: • RSA di mantenimento anziani - tipo A - RR. n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti letto pari a n.2 nuclei.

Per tutto quanto sopra rappresentato, con **Determinazione Dirigenziale n. 177 del 10/04/2024, notificata in data 15/04/2024**, la scrivente Sezione esprimeva "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Corato in relazione all'istanza della società Casa Gest S.r.l. – P.I. 07236680729 - con sede legale in Corato (Ba) in Via Prenestina, n.5 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art. 67 R.R. n.4/2007, autorizzata al funzionamento per n. 30 posti con D.D. n. 10 del 16/05/2014 del Comune di Corato, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A - R.R. n.4/2019, denominata "Casa Alberta" da realizzarsi nel Comune di Corato in Via Prenestina n. 5;

con la prescrizione che la società Casa Gest S.r.l., invii allo scrivente Servizio ed al Comune di Corato, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso – **il rinnovo del contratto di locazione stipulato in data 01/01/2012 con scadenza il 31/12/2017 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di Corato in Via Prenestina, n.5.**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Casa Gest S.r.l. – PI 07236680729 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Casa Gest S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 27/05/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0008779 del 31/05/2021 di questo Ente, e dalla documentazione integrativa del 28/02/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0105394/2024 del 28/02/2024 ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art. 67 del RR n. 4/2007;

- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Corato, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Casa Gest S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge. P*
- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani – tipo A - R.R. n. 4/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”*

In ossequio alla prescrizione indicata nel succitato Atto Dirigenziale, con pec del 17/04/2024 acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 189644, la Casa Gest S.r.l. trasmetteva modello F24 relativo al pagamento del rinnovo del contratto di locazione (cod. 1504 - proroga contratto), attestante l'avvenuta proroga del contratto di locazione immobiliare sino alla data del 31/12/2029.

Con **Determinazione n. 400 del 18/04/2024** il Dirigente del Comune di Corato rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 del RR 4/2007 in una Rsa per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti letto denominata “Casa Alberta” da realizzare nel Comune di Corato alla via Prenestina, 5/7.

Con **pec del 23/05/2025**, acquisita al protocollo regionale in data 26/05/2025 al n. 280007, la società Casa Gest S.r.l. trasmetteva domanda di autorizzazione all'esercizio di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019, formulata secondo il modello di domanda AUT-3 allegato alla DGR n. 793 del 02/05/2019 (compilata e sottoscritta dal legale rappresentante) denominata “Casa Alberta” con dotazione di 30 posti di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 sita nel Comune di Corato alla via Prenestina, 5/7. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Organigramma del personale operante presso la struttura;
- D.D. n. 177 del 10/04/2024 di rilascio del parere di compatibilità regionale;
- Atto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in Rsa per soggetti anziani non autosufficienti n. 400 del 18/04/2024, rilasciato dal Comune di Corato, Settore I – Affari Generali; - Certificato di agibilità n. 65/2011 del 16/07/2011 rilasciato dal Comune di Corato – Settore Urbanistico; - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex DPR 2000 n. 445, sottoscritta in data 23/05/2025 dal Sig. Michele D'Introno, in qualità di legale rappresentante della Società “Casa Gest s.r.l.”, in cui dichiarava “· Di essere in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019; · Di aver affidato la responsabilità sanitaria al dott. Diego Giannaccaro nato il 30/07/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna il 29/06/1984 con specializzazione in Urologia, iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia BAT; · Che il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al regolamento regionale.”;

- *Documento di riconoscimento del Sig. Michele D'Introno, in qualità di legale rappresentante della Società "Casa Gest s.r.l."*.

Con **nota prot. n. 0673799 del 28/11/2025**, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l., ad integrare la documentazione inviata ed a trasmettere alla Regione ed a rendere disponibile al Dipartimento della ASL BARI incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo la seguente documentazione:

- "Elenco di tutto il personale con l'indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, data di assunzione, debito orario, CCNL applicato;*
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante della CASA GEST SRL in ordine: - all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ; - all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.; - al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n. 16/2019, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;*
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;*
- Comunicazioni UNILAV;" ed "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura sita in Corato (BA) alla Via Prenestina n. 5 per n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per Rsa non autosufficienti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2."*

In riscontro alla predetta nota prot. 0673799 del 28/11/2025, il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. **con pec del 14/01/2026 e del 15/01/2026**, acquisite in pari data rispettivamente al prot. di questo Ente al n. 17781 ed al n. 18944, trasmetteva la seguente documentazione:

- Elenco di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto con l'indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, data di assunzione o conferimento incarico, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante della CASA GEST SRL in ordine: - all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.; -all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone

- giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all'albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, debito orario, CCNL applicato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;
 - Dichiarazione del Responsabile sanitario della struttura con cui comunica che *"ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n.145, all'art.1, comma 536, come modificato dall'articolo 30 della Legge 238 del 23 dicembre 2021, di aver comunicato all'ordine territoriale di Bari il proprio incarico di Responsabile Sanitario presso la struttura RSA CASA ALBERTA, con sede in Corato (BA) alla Via Prenestina, 5/7."*;
 - Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
 - Comunicazioni UNILAV.

Con **pec del 08/04/2026**, acquisita al protocollo al n.191422 del 09/04/2026, il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari** trasmetteva alla scrivente nota con cui comunicava l'esito del sopralluogo eseguito presso la struttura de quo ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017. Con la predetta nota esprimeva quanto segue: *"sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, così come innanzi esplicitato, si comunica, che la RSA non autosufficienti di titolarità della Società CASA GEST S.R.L. (P.Iva 07236680729) denominata "Casa Alberta" e ubicata in Corato (BA) alla Via Prenestina n. 5, per quanto di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, POSSIEDE i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi, e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 e s.m.i. per n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di cui al R.R. n. 4/2019 (posti oggetto di trasformazione da ex RSAA ex art. 67 R.R. n.4/2007 in Rsa non autosufficienti);*

Legale Rappresentante: Michele D'Introno (...)

Responsabile Sanitario: Dott. Diego Giannaccaro (...), laureato in Medicina e Chirurgia il 29/06/1984 presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, e specializzato in Urologia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 23/11/1989, e in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 29/10/2009, iscritto all'Albo Provinciale di Medicina e Chirurgia della Provincia di BARLETTA - ANDRIA - TRANI al n° 712 dal 21/04/2009, comunicazione all'Ordine territorialmente competente di Bari del proprio incarico di Responsabile Sanitario ex L. 145 del 2018, art. 1 comma 536, in data 09/08/2024 a mezzo PEC." Unitamente alla predetta nota, allegava la seguente documentazione:

- Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio – RSA non autosufficienti (Allegato 2);
- Curriculum Vitae del Dott. Marco Bellapianta, in qualità di medico specialista della "Rsa Casa Alberta".

Dall'istruttoria effettuata dalla scrivente Sezione sulla documentazione pervenuta, sono emerse le seguenti carenze organizzative:

Infermiere: Carente di 17 ore/sett. (per copertura turno notturno)

Il R.R. n.4 del 2019 all'articolo 7.3.3 "Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane" stabilisce infatti che: *"Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura."*

Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo.

Ferma restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle strutture con più moduli l'organico complessivo del personale OSS è utilizzato in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti."

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Quanto alla struttura di che trattasi la stessa dovrà, pertanto, integrare l'organico di personale infermieristico delle già citate 17 ore settimanali.

Quanto all'istanza di accreditamento, si rappresenta che non si può procedere al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii per la struttura *de quo*, poiché non è stato ancora trasmesso alla scrivente Sezione l'esito del sopralluogo effettuato da parte del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), incaricato con nota prot. n. **n. 0673799 del 28/11/2025**, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. 16 del 2019 per l'accREDITAMENTO istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019.

Considerato quanto sopra, si propone

- Rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Casa Gest S.r.l. (P.Iva 07236680729)

Rappresentante legale: Sig. Michele D'Introno

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede operativa: Via Prenestina n. 5 – Corato (Ba)

Denominazione: "RSA Casa Alberta"

N. posti autorizzati: n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Diego Giannaccaro, laureato in Medicina e Chirurgia il 29/06/1984 presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, e specializzato in Urologia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 23/11/1989, e in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 29/10/2009, iscritto all'Albo Provinciale di Medicina e Chirurgia della Provincia di BARLETTA - ANDRIA - TRANI al n° 712 dal 21/04/2009.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Casa Gest S.r.l., entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, a pena di inefficacia del medesimo:

- adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n. 4 del 2019 integrando la carenza di 17 ore /sett. di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno;
- trasmetta alla Regione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL Bari la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione all'albo ove prevista, tipologia di contratto (contratto a tempo determinato o indeterminato), debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi aggiornati di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto

dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare l'**autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Casa Gest S.r.l. (P.Iva 07236680729)

Rappresentante legale: Sig. Michele D'Introno

Sede operativa: Via Prenestina n. 5 – Corato (Ba)

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: "RSA Casa Alberta"

N. posti autorizzati: n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Diego Giannaccaro, laureato in Medicina e Chirurgia il 29/06/1984 presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, e specializzato in Urologia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 23/11/1989, e in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 29/10/2009, iscritto all'Albo Provinciale di Medicina e Chirurgia della Provincia di BARLETTA - ANDRIA - TRANI al n° 712 dal 21/04/2009.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Casa Gest S.r.l., entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, a pena di inefficacia del medesimo:

- adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n. 4 del 2019 integrando la carenza di 17 ore /sett. di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno;
- trasmetta alla Regione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL Bari la seguente documentazione:
 - Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione all'albo ove prevista, tipologia di contratto (contratto a tempo determinato o indeterminato), debito orario, CCNL applicato;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove

prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi aggiornati di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della società Casa Gest S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*;
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Casa Gest S.r.l. casagest@pec.it
 - Al Direttore generale della ASL Bari direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
 - Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;

- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00083

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo